

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

12<sup>a</sup> (Igiene e Sanità)

---

Seduta n. 17

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

---

Presidenza del presidente della 12<sup>a</sup> Commissione permanente  
TOMASSINI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(697-B) Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5
BOLDI (LP) . . . . .	4
* CARELLA (Verdi-Un) . . . . .	4
* D'IPPOLITO (FI) . . . . .	4
DI GIROLAMO (DS-U) . . . . .	4
MUGNAI (AN) . . . . .	5
* ROLLANDIN (Aut) . . . . .	4
TREDESE (FI) . . . . .	4
* TUNIS (UDC) . . . . .	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	6

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 14,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(697-B) Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 697-B, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti al disegno di legge, passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 1 del testo approvato dal Senato in prima lettura.

Metto ai voti tale soppressione.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

TREDESE (*FI*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia della Commissione sanità esprimiamo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge sperando di poter chiudere finalmente questa lunga vicenda.

\* D'IPPOLITO (*FI*). Signor Presidente, soltanto per ribadire le ragioni del pieno consenso del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame, un provvedimento certamente atteso e utile, che ha visto peraltro un'ampia collaborazione da parte di tutte le componenti delle due Commissioni riunite.

Esprimo pertanto un convinto voto favorevole.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, mi unisco ai colleghi nell'esprimere soddisfazione per il fatto che questo provvedimento, indubbiamente atteso, vede finalmente chiudersi oggi l'*iter* procedurale.

Pertanto, è con viva soddisfazione che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

\* ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, mi associo ai colleghi per sostenere che, sia pure con forte ritardo, si conclude oggi l'*iter* di un provvedimento molto atteso che credo sia stato ampiamente condiviso. Speriamo si realizzino quegli effetti che tutti auspichiamo.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, anche il mio Gruppo esprime un voto favorevole su questo provvedimento che, rispetto alla sua formulazione originaria, è stato poi migliorato da parte dei colleghi della Camera dei deputati, intervenendo sulla questione della celiachia nei suoi aspetti sia medici che sociali.

Per questo riteniamo che sia un provvedimento utile e ci esprimiamo in senso favorevole alla sua approvazione.

\* CARELLA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, anch'io non posso che esprimere un voto favorevole.

Approfitto, però, di questa dichiarazione di voto per sottolineare ancora una volta la necessità che il Parlamento (naturalmente quello futuro, perché per la legislatura attuale siamo ormai fuori tempo) operi una riflessione seria su quello che ormai si può considerare un retaggio storico, cioè

il procedere all'approvazione di leggi speciali per singole patologie. È una via da abbandonare, perché tutte le patologie sono in sé meritevoli di tutela; esistono nuovi strumenti, ci sono le competenze nazionali e i piani sanitari regionali, per cui questa pratica deve essere abbandonata.

Esprimo quindi un voto favorevole, ma ho l'obbligo di segnalare tale questione non perché abbia qualcosa contro i pazienti affetti da morbo celiaco, ma perché dobbiamo abbandonare questa pratica delle leggi speciali.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale registra con soddisfazione la positiva conclusione dell'*iter* di questo importante disegno di legge ed esprime quindi un voto favorevole.

Colgo l'occasione anche per sottolineare l'interessante riflessione fatta dal senatore Carella e credo che, guardando al futuro, debba essere un percorso da seguire per evitare che, sia pure con fini nobili, si creino di fatto discriminazioni fra soggetti portatori di diverse patologie, tutte meritevoli di attenzione da parte del legislatore.

\* TUNIS (UDC). Signor Presidente, anch'io intendo associarmi ai colleghi che hanno già espresso il loro parere favorevole. Si tratta di un provvedimento molto atteso che in qualche modo va a colmare le lacune che erano state lamentate.

Anche il Gruppo dell'UDC, quindi, esprime un voto favorevole e condivide pienamente il contenuto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*(All'unanimità)*

Onorevoli colleghi, nell'esprimere grande soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento di grande importanza, che contribuisce a migliorare sensibilmente il quadro normativo in materia, desidero ringraziare tutti i componenti delle Commissioni riunite ed in particolar modo i membri delle forze di opposizione per l'ampio spirito di collaborazione instauratosi nel corso dei lavori.

*I lavori terminano alle ore 15.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 697-B

*Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*

d'iniziativa dei senatori TOIA, BASTIANONI, COVIELLO, BAI DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, VERALDI, FILIPPELLI, SOLIANI e DENTAMARO

approvato dal Senato della Repubblica il 24 luglio 2003 e modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 23 febbraio 2005, previa unificazione con il disegno di legge n. 3478

d'iniziativa dei deputati DRAGO Giuseppe, BAIAMONTE, BIANCHI Dorina, BORRIELLO, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, CAMINITI, CONTI Giulio, COSTA, D'ALIA, DE LAURENTIIS, GIANNI Giuseppe, LEONE Anna Maria, LIOTTA, LUCCHESI, MEREU, NARO, PEPE Luigi, RANIELI, ROMANO, TUCCI e VOLONTÈ

## ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *b*-bis), è aggiunta la seguente:

«*b*-ter) qualora, nella composizione del prodotto alimentare, o in quella di uno o più ingredienti (aromi, additivi o coadiuvanti) che lo compongono, siano presenti cereali contenenti glutine o sostanze da essi derivanti e/o se dal processo produttivo può derivare nel prodotto finito una quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore a 20 parti per milione, tale prodotto dovrà riportare in etichetta, in calce all'elenco degli ingredienti ed in modo ben visibile, la dicitura: "*il prodotto contiene glutine*".».

2. È fatto obbligo ai soggetti, gestori della ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica ed ospedaliera, di garantire la somministrazione di pasti privi di glutine.

## TESTO DEGLI ARTICOLI

## Art. 1.

*(Definizione)*

1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivi, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.

3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;

b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;

c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;

d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;

e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;

f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;

g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;

h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

## Art. 3.

*(Diagnosi precoce e prevenzione)*

1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;

c) definire i *test* diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

## Art. 4.

*(Erogazione dei prodotti senza glutine)*

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.

2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005.



## Art. 5.

*(Diritto all'informazione)*

1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in euro 610.000 annui a decorrere dall'anno 2005.

## Art. 6.

*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.

## Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 3.760.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





